

Gli estratti saranno scritti in carta bollata della qualità comune voluta dalla Legge, e saranno da questo carico esonerati quelli che si trovassero muniti di una fede di misereabilità rilasciata ne' modi prescritti dai Regolamenti vigenti. (*Legge 17 Luglio 1805 Tit. 5, Sez. 5.*)

„ Gli estratti uniformi ai Registri, e legalizzati dal Presidente del Tribunale di „ Prima Istanza, o dal Giudice che ne farà „ le veci, faranno fede sino a che sieno at- „ taccati di falso”. Egual fede faranno gli estratti che dall'Ufficiale dello Stato Civile o di lui supplente verranno spediti durante l'anno in cui i Registri correnti stanno presso de' medesimi.

17. Ogni qualvolta sarà necessario di fare annotazione di un atto relativo allo Stato Civile in margine di altro atto già iscritto; questa si farà dall'Ufficiale dello Stato Civile ad istanza delle parti interessate. (*Tit. 2, cap. 1; art. 49.*)

Se l'annotazione si avesse a fare sui Registri già depositati a seconda dell'art. 13; l'Ufficiale dello Stato Civile parimente n'è incaricato presso i Comuni; e così sui Registri depositati presso il Tribunale Civile di Prima Istanza, si farà l'annotazione uniforme dal Cancelliere o Segretario del Tribunale. A quest'effetto l'Ufficiale Civile ne avverte fra tre giorni dalla dimanda delle parti, il Regio Procuratore presso il Tribuna-